

## **Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?**

*Non sussiste una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, se risulta negativa la prognosi nel merito.*

*L'ordinanza di inammissibilità può fondarsi sulle medesime ragioni, inerenti le questioni di fatto, già poste alla base delle scelte recepite con la decisione di primo grado .*

### **Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013**

...omissis...

All'esito dell'udienza collegiale ex [art. 350 c.p.c.](#) del giorno 15/3/2013

Letti gli atti ed i documenti di causa,

sentite le parti,

udita la relazione del Consigliere designato, dott. Fabio Florini;

Rilevato che l'odierno appellante censura l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara (n.1031/2012, pubblicata il 30/7/2012), che ha escluso i presupposti per accogliere l'opposizione avverso il D.I. (n.8/2010) ivi emesso in data 19/1/2010 (per la somma di Eu.\*80mila\* oltre accessori e spese), ed ottenuto da Riccardo R nei confronti di Gastone V: ciò anche sulla base di un assegno bancario datato 23/7/2002 a firma di quest'ultimo, da lui rilasciato in favore del terzo Galeazzo Fe riconosciuto poi come uno degli elementi probatori di un sottostante "accollo", afferente l'originario debito — di pari importo — dello stesso prenditore verso il suddetto R;

Il gravame ripercorre l'originario *thema disputandum* in "prime cure"; esaminate tali deduzioni, la Corte osserva quanto segue :

A) La vicenda di cui si è occupato il primo Giudice, certo non consueta, risulta puntualmente descritta — quanto al suo svolgimento "storico" ed alle tesi difensive contrapposte — nella sentenza in esame (ivi, pagg.3, 4 e 5); per quanto ora interessa, il dato primario è da ravvisare nell'interpretazione del senso da attribuire ad alcune circostanze pacifiche, nella loro "storica obiettività" :

a) l'emissione dell'assegno "in bianco", firmato dal V Gastone e consegnato a suo genero (in quanto marito della figlia, M. Grazia V) Galeazzo F — deceduto alcuni anni dopo, pacificamente debitore del R — che quindi lo depositò presso un legale di sua fiducia (l'avv. F. BUZZI), dopo averlo compilato con la cifra di Euro\*80mila\* e con il proprio nome quale beneficiario;

b) la custodia di quel titolo presso l'avv. Buzzi, che si concluse — in conformità all'incarico "fiduciario" del suo cliente F — con la sua consegna al

R, che però non poté riscuoterlo in banca, in quanto si trattava di un assegno "non trasferibile" che non lo designava per la negoziazione e l'incasso;

c) il R — trovatosi a subire il mancato pagamento di quanto dovutogli — querelò sia il F e sia il V Gastone, utilizzando per quest'ultimo l'espressione <<querelo anche V.G., poiché, a mio avviso con eccesso di zelo, ha firmato in bianco un assegno del suo C/C, non accertandosi e garantendo la promessa del pagamento nei miei confronti>> (v. doc.11 fasc. V);

d) l'esistenza di due assegni provenienti dal R — per complessivi Euro\*13mila\*, di pochi mesi anteriori ai fatti di causa, collocati appunto nel luglio 2002 — e consegnati al F, risultano versati sul C/C del V, avendoli ricevuti appunto dal marito di sua figlia, che con lui stesso all'epoca era ancora "convivente" (ivi, doc.16).

B) In sostanza, a fronte degli elementi appena riferiti, l'odierno appellante imputa al primo Giudice di avere erroneamente valutato — in particolare — il contenuto delle prove orali raccolte nella fase istruttoria, attribuendo soprattutto valore decisivo alle dichiarazioni del teste F: si tratta del legale che assisteva il R, il quale ha riferito di un esplicito impegno assunto dal V nei confronti di quest'ultimo esplicitamente formulato in occasione della firma dell'assegno "in bianco", con preciso riferimento all'entità della somma dovuta dal F; la ricostruzione alternativa, prospettata dall'opponente in primo grado — ed ora riproposta in termini "mirati" — tende a svalutare tale specifica testimonianza, sia facendo riferimento al testo delle querele suddette, sia raffrontandola con quelle rese da M. Grazia V e da Vittorio .

C) Rileva questa Corte che la lettura antagonista così ipotizzata dalla difesa del V — seppure abile ed analitica — finisce per "parcellizzare" i dati istruttori, che nel loro complesso assumono, viceversa, un significato univoco e convincente nel senso già individuato dal Tribunale di Ferrara, la cui pronuncia ha inoltre saputo farsi carico di una ben soddisfacente confutazione delle critiche qui replicate: invero, il punto decisivo da considerare sta nella valutazione complessiva di tre testimonianze — quelle rese dal F e dallo Z, nonché per quanto dichiarato dal B de relato rispetto al Fr (v. verbb.udd. gr.I) — tutte concordi nell'indicare l'esistenza di un "accollo" in capo al V per i debiti del genero nei confronti del R; inoltre, i primi due testi — a prescindere da alcune inesattezze nel racconto del solo Z, che restano comunque marginali e non significative di una sua minore credibilità — confermano entrambi la cronologia, la dinamica e l'esito dell'incontro di tutti i protagonisti presso l'abitazione del V, così smentendo la versione di M. Grazia VI, ovviamente meno credibile, perché più coinvolta nella problematica situazione del marito, ma soprattutto del padre.

D) Non valgono ad inficiare le esposte considerazioni, sulla base delle tesi fatte valere con la presente impugnazione, né il contenuto della menzionata querela del R, né il documento "nuovo" prodotto dal V (identificato sub n.2 del suo fasc. di parte in appello): circa il primo aspetto, malgrado il lessico non impeccabile, non sembra davvero realistico negare che il querelante intendesse senz'altro far verbalizzare che il suocero aveva personalmente garantito l'adempimento del genero (supra, capo A/c), e che prestandosi a tale impegno aveva comunque fornito un apporto all'attività truffaldina del F; d'altro canto — anche a prescindere dalla mancanza dei requisiti ex art.345 co.ult. c.p.c., poiché la difesa interessata non ha attestato in alcun modo che

il momento della relativa "scoperta" sia intervenuto effettivamente dopo la fine del giudizio di primo grado (v. pag.25 dell'appello, e pag.11 della memoria finale G.V.) — il documento (n.2 cit.) rappresentato dal fax dell'avv. Masina non escluderebbe affatto che si fosse verificato un incontro fra il R e M. Grazia V prima del 23/12/2002, e comunque la sua incidenza sul materiale probatorio resterebbe davvero più che secondaria.

E) In definitiva, emerge secondo modalità del tutto verosimili il meccanismo negoziale che ha portato il V ad assumersi "a posteriori" — ed in solido con il debitore originario — l'obbligo di soddisfare il R, quale creditore del F; merita sottolineare altresì che la comune "attenzione" dei protagonisti della vicenda — parti private e professionisti — è stata per lungo tempo "assorbita" dalle peculiari possibilità di soddisfazione insite nell'assegno: e si tratta di una situazione che giustifica ex se il rilievo giuridico assunto solo successivamente dal prospettato "accollo" — quando esso è stato "recuperato" dalla parte interessata, comunque legittimata a farlo valere — trattandosi di un impegno ulteriore, sorto in capo al medesimo emittente dell'assegno e riconducibile allo schema legale dell'art. 1273 c.civ.

**F) Si ritiene, pertanto, che il gravame suddetto non presenti una ragionevole probabilità di essere accolto, in quanto — tenuto conto delle considerazioni appena formulate — risulta negativa la prognosi nel merito: a fronte della motivazione dell'impugnata sentenza l'atto d'impugnazione non contiene censure idonee a contrastarne la relativa fondatezza: si tratta — in definitiva — di fondare la presente ordinanza sulle medesime ragioni, inerenti le questioni di fatto, già poste alla base delle scelte recepite con la decisione di primo Grado .**

Alla stregua delle illustrate premesse — riscontrato che si tratta di giudizio d'appello successivo all'entrata in vigore dell'ultima riforma "in rito", mentre la presente controversia non è compresa fra quelle di cui [all'art.348/bis co.2° c.p.c.](#), e neppure sono ravvisabili ragioni d'inammissibilità od improcedibilità del gravame, da dichiarare con sentenza in via preliminare — nulla osta a provvedere come segue, disponendo sulle spese di causa anche per il presente grado, secondo dispositivo .

P. Q. M.

La Corte d'Appello — visti ed applicati gli [artt.348/bis e 348/ter c.p.c.](#) — Dichiara inammissibile l'appello di cui al n.2234/2012 R.G. (avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara - n.1031/2012 - pubblicata il 30/7/2012).

Condanna V Gastone alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida in favore di R Riccardo, per l'importo di Eu.\*5.300,00\* a titolo di compensi, oltre IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 15/3/2013 – con successiva allegazione al verbale di causa .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente

dott. Giuseppe Colonna

Il Cons. Rel., Est.

dott. Fabio Florini

Depositata in Cancelleria il 21 MARZO 2013